

torio, esistano aziende appartenenti allo Stato e nelle quali lo Stato possenga il 50 per cento del capitale azionario, il Governo, ove non disponga che tali aziende facciano parte del Consorzio, promuove le opportune intese per coordinare la loro attività con l'azione del Consorzio.

(È approvato).

ART. 4.

La domanda per la costituzione di un Consorzio obbligatorio deve essere rivolta al Ministro competente, pel tramite della Confederazione o delle Confederazioni interessate, che hanno l'obbligo di trasmetterla, accompagnandola con il proprio parere.

La domanda deve essere corredata da uno schema di statuto e da una relazione illustrativa, in cui siano indicati i fini del progettato Consorzio ed i mezzi reputati idonei a conseguirli.

(È approvato).

ART. 5.

Le norme riguardanti le condizioni di partecipazione, nonchè le sanzioni di carattere civile per le trasgressioni alle norme stesse, l'ordinamento interno e il funzionamento del Consorzio devono essere contenute nello statuto, da deliberarsi dall'Assemblea dei consorziati col voto favorevole della maggioranza di cui all'articolo 2 e da approvarsi con decreto Reale, su proposta dei Ministri interessati.

Qualora il Consorzio intenda esercitare atti di commercio in nome proprio lo Statuto deve altresì determinare la rappresentanza del Consorzio e la responsabilità dei singoli consorziati di fronte ai terzi.

Nello Statuto deve essere preveduta la costituzione di un collegio arbitrale il quale avrà la facoltà di annullare o di modificare, su reclamo degli interessati, le deliberazioni che concernono l'assegnazione delle quote e in genere le limitazioni delle attività dei singoli consorziati. Il Collegio arbitrale sarà composto di tre membri uno dei quali nominato dal Consorzio, l'altro dal reclamante e il terzo dalle due parti d'accordo o in difetto dal Presidente del tribunale del luogo dove ha sede il Consorzio. Non sono ammessi a reclamare coloro che abbiano comunque approvato la deliberazione.

Per tutte le altre contestazioni, comprese le controversie derivanti da rapporti di lavoro e di impiego, resta salva la compe-

tenza dell'autorità giudiziaria, qualora gli statuti non contengano una speciale clausola compromissoria.

Su quest'articolo ha domandato di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

ASQUINI, *relatore*. D'intesa col Ministro delle corporazioni, sottopongo all'approvazione della Camera un nuovo testo dell'articolo 5, che è diverso, così dal testo ministeriale come dal testo della Commissione, ed è così concepito:

« Le norme riguardanti le condizioni di partecipazione, nonchè le sanzioni di carattere civile per la trasgressione alle norme stesse, l'ordinamento interno, la rappresentanza, e il funzionamento del Consorzio, devono essere contenute nello statuto da deliberarsi dall'Assemblea dei consorziati, col voto favorevole della maggioranza di cui all'articolo 2, e da approvarsi con decreto Reale, su proposta dei Ministri interessati, ai quali spetta altresì di accertare, insindacabilmente, la sussistenza della maggioranza richiesta. In ogni caso....

PRESIDENTE. Onorevole relatore, dopo la parola « richiesta » si continua, e non si va a capo.

ASQUINI, *relatore*. Perfettamente.

« In ogni caso la deliberazione che approva lo statuto deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei consorziati intervenuti all'assemblea ».

Con la prima parte dell'articolo 5 si intendono fissare i punti fondamentali che devono presiedere alla regolare costituzione dell'assemblea costituente del consorzio. Nella impossibilità di determinare in questa sede tutte le norme che sarebbero necessarie per determinare e regolare la costituzione di tale assemblea, si propone poi all'articolo 12 di dare facoltà al Governo del Re di provvedere mediante decreto Reale, che sarà sotto questo riguardo un regolamento legislativo.

In questo modo le minoranze saranno perfettamente garantite; l'Assemblea costituente dovrà essere regolarmente convocata con invito di tutti gli interessati, regolarmente costituita, e l'identità degli intervenuti, nonchè il verbale delle deliberazioni, dovranno essere accertate mediante un atto pubblico.

Le norme saranno determinate in sede di regolamento legislativo.

Così l'atto creativo del Consorzio, come desidera l'onorevole Arcangeli, e come non appariva dal testo originario del disegno di legge, (sulla cui base la relazione della nostra